

Assicurazione Fideiussoria per l'Anticipazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

VHV///
ASSICURAZIONI

Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Garanzia fideiussoria per l'Anticipazione

Data di realizzazione del presente documento:

14/02/2024 ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Sede: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.

Tel: (+39) 0437.938611; www.vhv.it; pec: vhv@pec.it.

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. è pari a 36.213.934,00 € di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari ad € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari ad € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.

Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziaria dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito www.vhv.it.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse della Garanzia

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il presente contratto di cauzione non prevede l'applicazione di franchigie, scoperti o periodi di carenza. La cauzione, data la sua natura particolare, comporta la possibilità per l'Assicuratore di agire con un procedimento di

	<p>surroga e rivalsa contro il Contraente in caso di erogazione di una prestazione.</p> <p>La surroga si riferisce al diritto dell'Assicuratore (la Società) che ha effettuato il pagamento garantito dalla polizza, di subentrare nei diritti di credito nei confronti del Debitore (il Contraente).</p> <p>La rivalsa e il regresso indicano il diritto dell'Assicuratore di richiedere al Contraente il rimborso dell'importo pagato in base alle condizioni della polizza, nei confronti del Beneficiario.</p>
--	--

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


Ulteriori obblighi del Contraente nei confronti dell'Impresa	<p>Liberazione dell'Impresa dagli obblighi nascenti dalla polizza fideiussoria e costituzione di eventuali controgaranzie:</p> <p>In aggiunta ai casi previsti dall'art. 1953 del c.c., il Garante può richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei casi previsti dall'art. 4 delle Condizioni di assicurazione che rilevano nel rapporto tra il Garante ed il Contraente.</p> <p>In caso di rivalsa, Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questi versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c..</p>
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>La richiesta di escussione della polizza fideiussoria (diritto spettante esclusivamente all'Ente Garantito/Beneficiario) o qualsiasi comunicazione e/o notifica dipendenti dalla presente polizza fideiussoria, nei confronti della Compagnia di Assicurazione, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre Imprese:</p> <p>Non prevista</p>
	<p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'art. 2946 del Cod. Civ. (prescrizione decennale ordinaria, in luogo di quella annuale-biennale prevista in materia assicurativa dall'art. 2952 del Cod. Civ.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Data la particolare natura contrattuale della presente polizza non sono previsti obblighi in ordine al rilascio di specifiche dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Non risultano, quindi, applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del c.c.
Obblighi dell'Impresa	Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, nei limiti dell'importo anticipato. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.


Quando e come devo pagare?


Premi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi è previsto alcun rimborso, anche in caso di riduzione della somma assicurata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della cessazione della stessa.
Risoluzione	La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle cessazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 dello schema tipo 1.3 del D.M. n. 193 del 16/09/2022 può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Ad ogni Impresa edile (e non solo) che abbia sottoscritto un contratto di appalto pubblico per lavori.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 18%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia E-mail: reclami.vhv@pec.it L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile; - indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SI POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.